



STUDIO LEGALE BIAGIO RIOLO

PATROCINIO IN CASSAZIONE

In sua memoria con i suoi valori

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO



RICORSO EX ART 414 C.P.C CON DOMANDA CAUTELARE EX ART 700 CPC

Nell'interesse del **Sig. BISANTI Giovanni**, nato a Patti (ME) il 01/09/1973, (C.F. BSNGNN73P01G377H) e residente a Busto Arsizio (VA), Via Vespri Siciliani, N.79, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Acquedolci (ME), presso lo studio professionale dell' **Avv. Emidio Riolo** (C.F. RLIMDE73C28I199P - PEC: avv.emidioruolo@pec.giuffre.it) giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto

Ricorrente

CONTRO

- IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (di seguito MIUR), in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del dirigente in carica, con sede in Via Polesine, 13, 20139 Milano;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA AT – AMBITO TERRITORIALE DI VARESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Elvio Copelli, 6 – 21100 Varese

Resistente

NONCHÉ

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, - ambito territoriale di Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Laveno Mombello, Rione Sciarè, Angera, in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per il triennio 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE

del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n.235 del 1° aprile

Tel 0941.726298 - Fax 0941.727811 | email: avvriolo@tiscali.it

Avv. Alvaro Riolo
347 6484795
346 6278521

Avv. Emidio Riolo
392 3401094

ACQUEDOLCI: Via Cicerone, 8 - 98070
Martedì e Venerdì dalle 17.00 alle 19.00

TORTORICI: Via D'Annunzio, 4 - 98078
Sabato dalle 10.00 alle 12.30





STUDIO LEGALE BIAGIO RIOLO

2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”

PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato **seppure non in costanza di nomina**, e conseguente rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale, con riferimento al triennio 2021-2024 di **punti 12,60 (7,20+5,40)** con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo), e **punti 12,30 (6,90+5,40)** con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico)

PREMESSO IN FATTO

1) Il sig. Bisanti Giovanni, in data 11.04.2021 presentava all'Ambito territoriale della provincia di Varese, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione la domanda di inserimento/conferma/aggiornamento, nella III^a, fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto con numero di protocollo: ***m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3817593.11-04-2021***, (all. n. 1), finalizzato alla costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2022,2022/2023,2023/2024, per l'accesso ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA confidando nella corretta valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 17.01.1995 al 09.01.1996 (*all. n.2*)

2) l'Ufficio Scolastico di Varese e l'Istituto capofila (vais023006) provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a punti 7,20 (AA) collocandolo alla posizione **n. 10755** (*all.3*), ed un punteggio pari a punti 6,90 (CS) collocandolo alla posizione **n. 9605** (*all.4*).

3) Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli e servizi sino a quel momento ottenuti, e pari a:

- **6 punti** per il diploma di maturità conseguito nell'anno 1992, presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per geometri “F.P. Merendino” di Capo D'Orlando (ME) e validi per i profili di AA e CS;
- **2,10 punti** per la certificazione informatica ECDL per il profilo di AA, riconosciuti nelle precedenti





STUDIO LEGALE BIAGIO RIOLO

graduatorie;

- **1,80 punti** per la certificazione informatica ECDL per il profilo di CS, riconosciuti nelle precedenti graduatorie;

- **0,6 punti per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina per complessivi 12 mesi, in luogo dei 6 da riconoscere (0,5x12 mesi);**

Come noto infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

La conferma veniva effettuata anche nella speranza che il servizio militare, svolto non in costanza di nomina di rapporto di lavoro e già inserito nelle precedenti graduatorie, gli venisse riconosciuto integralmente nella misura di 6 punti per anno, anziché 0,6.

Il ricorrente, in particolare, per il triennio 2021-2024 indicava, quali preferenze, le seguenti sedi (all.4)

numero protocollo:
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3817593.11-04-2021.

SCELTA PREFERENZE DI SEDE

Codice	Descrizione	Comune	Indirizzo
VAIC829001	I.C.LAVENO MOMBELLO "MONTEGGIA"	LAVENO MOMBELLO	VIA MARIA AUSILIATRICE N. 13
VAIC84800A	I. C. SARONNO "A.MORO"	SARONNO	VIALE SANTUARIO 13
VAIC849006	I.C. SARONNO "DA VINCI"	SARONNO	VIA PADRE LUIGI MONTI, 61
VAIC85500D	I.C.BUSTO A. "N. TOMMASEO"	BUSTO ARSIZIO	VIA R. SANZIO 9
VAIC856009	I.C. BUSTO A. "G.A.BOSSI"	BUSTO ARSIZIO	VIA DANTE, 5
VAIC857005	I.C. BUSTO A. "BERTACCHI"	BUSTO ARSIZIO	VIA PINDEMONTE, 2
VAIC858001	I.C. BUSTO A."PERTINI"	BUSTO ARSIZIO	VIA ROSSINI 115
VAIC85900R	I.C. BUSTO A. "E. DE AMICIS"	BUSTO ARSIZIO	VIA PASTRENGO, 3
VAIC860001	I.C. BUSTO A. "GALILEI"	BUSTO ARSIZIO	VIA QUADRELLI 2
VAIC86600X	I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"	BUSTO ARSIZIO	VIA COMERIO, 10
VAIC87100B	IC VARESE 4 "A.FRANK "	VARESE	VIA CARNIA,155
VAIC872007	IC VARESE 3 VIOLETTI	VARESE	VIA MANIN 3
VAIC873003	IC VARESE 2 PELLICO	VARESE	VIA APPIANI, 15
VAIC87400V	I.C.VARESE 5"DANTE ALIGHIERI"	VARESE	VIA MORSELLI, 8
VAIC87500P	I.C. GALLARATE "G.CARDANO"	GALLARATE	VIA PRIVATA BELLORA 8
VAIC87600E	I.C. GALLARATE "DE AMICIS"	RIONE SCIARE'	VIA SOMALIA 2
VAIC87700A	I.C. GALLARATE "PONTI"	GALLARATE	VIA CONFALONIERI 27
VAIC878006	I.C. GALLARATE "DANTE"	GALLARATE	VIA RUSNATI 1
VAIC880006	I.C. ANGERA	ANGERA	VIA DANTE 2
VAIS01200Q	"E. STEIN"	-	VIA DEI GELSOMINI, 14
VAIS01300G	ITET VARESE "DAVERIO-CASULA-NERVI"	VARESE	VIA BERTOLONE, 13
VAIS01700V	ISAAC NEWTON	-	VIA ZUCCHI 3
VAIS023006	"GIOVANNI FALCONE"	GALLARATE	VIA G. MATTEOTTI 4
VAIS02700D	DANIELE CRESPI	BUSTO ARSIZIO	VIA CARDUCCI 4
VAPC040006	LIC. CLASSICO "LEGNANI" - SARONNO	-	VIA VOLONTERIO, 34
VAPS01000D	LICEO SCIENTIFICO "TOSI" - BUSTO ARSIZIO	BUSTO ARSIZIO	VIA TOMMASO GROSSI
VARC030007	I.P.S.S.C.T. "P.VERRI" -BUSTO ARSIZIO	BUSTO ARSIZIO	VIA TORINO, 1
VASL01000A	L. ART. "CANDIANI" - BUSTO ARSIZIO	BUSTO ARSIZIO	VIA LUCIANO MANARA 10
VASL040006	"ANGELO FRATTINI"	VARESE	VIA VALVERDE, 2
VATD02000X	"E.TOSI"	BUSTO ARSIZIO	VIA STELVIO 173





STUDIO LEGALE BIAGIO RIOLO

A causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, gli veniva riconosciuto, erratamente, il punteggio di 7,20 per il profilo di AA (anziché 12,60) e di punti 6,90 per il profilo di CS (anziché 12,30).

Risulta evidente che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato ed arreca al ricorrente un grave nocumento n quanto lo stesso si è visto, e si vedrà ancora, scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio, di fatto inferiore. L'errato calcolo del punteggio effettivamente spettante al ricorrente comporta e comporterà (anche tenuto conto della validità triennale delle graduatorie), la mancata chiamata da parte degli istituti scolastici prescelti in favore di personale con punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto al ricorrente con evidenti e concrete e maggiori chances di poter ottenere supplenze temporanee; Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi

RITENUTO IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

- La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina **ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia**. E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che "[...]





ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica ...". In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che **"... il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico ..."**.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, **deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla circostanza del rapporto d'impiego**. La giurisprudenza ha in proposito precisato che " l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi " (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598). La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'**art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297**. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, **"... il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti..."**.

Tale principio è stato più volte ribadito da copiosa giurisprudenza di merito, da ultimo anche dalla Corte di Appello di Roma, con Sent. n. 1350/2020 per la parte in cui (con riferimento al medesimo articolo del precedente D.M.), ha affermato che: " devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n. 235/2020 del 01.04.2014, art 2 comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie, nonché dell'orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia (v. *TAR G****o n. 6421/2008, Tar Sardegna, n.74/06,*





STUDIO LEGALE BIAGIO RIOLO

Cons.Stato n. 2650/03 e n. 982/97). Sent. Corte Di Appello di Roma S.n. 1350/2020 (all.n.6).

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”. E ancora “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico”. Ora, sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297). La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio. In altre parole, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione. E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che “[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”. La condizione richiesta dall’art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021





STUDIO LEGALE BIAGIO RIOLO

di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva. E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

IV. SUL PERICULUM.

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il periculum in mora, in quanto il ricorrente, si collocherà nuovamente in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 7,20 ma **punti 12,60** (7,20+5,40) con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo), e non è 6,90 ma **punti 12,30** (6,90+5,40) con riferimento al profilo CS (Collaboratore scolastico).

Tutto ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

A Codesto On.le Tribunale adito, previa fissazione della data d'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine e modalità per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto, *contrariis reiectis*, e voglia così giudicare:

- 1) previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed in ogni qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento/e/o aggiornamento delle graduatorie del personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che "il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina";
- 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 5,4 (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta) computati in virtù del servizio militare svolto correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2021/2024 e successive;





STUDIO LEGALE BIAGIO RIOLO

- 3) emanare i provvedimenti d'urgenza ritenuti necessari ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito del ricorrente ordinando all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine della collocazione del ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee, e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per i profili di appartenenza;
- 4) condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio;
- 5) Con espressa riserva di agire per il riconoscimento dei danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito al ricorrente.

Si allegano:

- *Domanda di conferma in graduatoria per il triennio 2021/2024;*
- *Foglio del congedo militare con data di incorporazione dal 17.01.1995 alla data di congedo 09.01.1996;*
- *Posizione nelle rispettive graduatorie di AA e CS;*
- *Elenco delle sedi prescelte.*

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 CPC

Si rende necessario notificare a tutti gli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici inseriti nelle graduatorie valide per gli anni 2021/2024 sia il Ricorso che l'emanando Decreto di fissazione dell'udienza. Sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati nonché tutti gli indirizzi. A tal uopo si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art 151 cpc, di autorizzare la notifica

- Quanto al MIUR – USR Lombardia: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza;

- Quanto ai controinteressati disporre che il presente Ricorso e l'emanando Decreto di fissazione dell'udienza siano pubblicati sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato.

Acquedolci, 13.03.2024

Avv. Emidio Riolo

8

